

**Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Malaysia intesa ad evitare la doppia
imposizione nel campo delle imposte sul reddito**

Conclusa il 30 dicembre 1974

Approvata dall'Assemblea federale il 2 ottobre 1975²

Entrata in vigore con scambio di note l'8 gennaio 1976

(Stato 8 gennaio 1976)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Malaysia,

Animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare i casi di doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 **Persone**

La presente convenzione s'applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 **Imposte**

1. Le imposte cui si applica la presente convenzione sono:

- (a) in Malaysia:
 - (i) l'imposta sul reddito;
 - (ii) l'imposta addizionale sul reddito, ossia l'imposta sui proventi dello stagno, l'imposta sullo sviluppo e l'imposta sui proventi del legno;
 - (iii) l'imposta sui proventi del petrolio (dappresso: «imposta malese»);
- (b) in Svizzera:
 - le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali e altri redditi)
 - (dappresso: «imposta svizzera»).

RU 1976 560; FF 1975 1989

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU 1976 559

2. La presente convenzione si applica a tutte le altre imposte che, per la loro natura, sono analoghe alle imposte menzionate al paragrafo precedente del presente articolo e che, dopo la firma della presente convenzione, verranno istituite in uno dei due Stati contraenti in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

4. La presente convenzione non è applicabile all'imposta preventiva federale, riscossa alla l'onte, sui premi di lotterie.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- (a) Il termine «Malaysia» designa la Federazione di Malaysia e comprende tutti i territori adiacenti alle acque territoriali della Malaysia che, giusta la legislazione della Malaysia concernente lo zoccolo continentale e in accordo con il diritto delle genti, sono o saranno designati come territori sui quali la Malaysia esercita diritti sovrani per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini così come le ricchezze naturali;
- (b) Il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- (c) Le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Malaysia o la Svizzera;
- (d) Il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l'imposta malese o l'imposta svizzera;
- (e) Il termine «società» designa le collettività aventi personalità giuridica o altri enti di diritto considerati collettività dalla legislazione fiscale dello Stato contraente corrispondente;
- (f) Il termine «persona» assume il significato attribuitogli dalla legislazione fiscale in vigore nello Stato contraente corrispondente;
- (g) Le espressioni «impresa malese» e «impresa svizzera» designano, secondo il caso, un'impresa esercitata da un residente della Malaysia e un'impresa esercitata da un residente della Svizzera;
- (h) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, un'impresa malese o un'impresa svizzera;
- (i) Il termine «reddito» comprende, gli utili;
- (j) Il termine «cittadino» designa tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza d'uno Stato contraente e tutte le persone giuridiche, società di persone e altri soggetti di diritto costituiti conformemente alla legislazione vigente in uno Stato contraente;

- (k) L'espressione «traffico internazionale» designa ogni trasporto da un natante o da un aeromobile, promosso da un'impresa di uno Stato contraente, salvo il caso in cui il natante o l'aeromobile siano esercitati solo tra due punti situati nell'altro Stato contraente;
- (l) L'espressione «autorità competente» designa, in Malaysia, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato e, in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4 Domicilio fiscale

1. Ai sensi della presente convenzione, le espressioni «residente di uno Stato contraente» e «residente dell'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, un residente della Malaysia e un residente della Svizzera; e l'espressione «residente della Malaysia» designa una persona che è considerata come residente della Malaysia ai fini dell'imposta malese e l'espressione «residente della Svizzera» designa una persona che è considerata come residente della Svizzera ai fini dell'imposta svizzera.

2. La persona fisica che, conformemente al capoverso 1, è considerata come residente di ambedue gli Stati contraenti, soggiace alle seguenti norme:

- (a) Tale persona è considerata residente dello Stato contraente in cui essa dispone di un'abitazione permanente. Se la persona considerata dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, è considerata residente dello Stato contraente in cui ha stabilito le più strette relazioni personali ed economiche.
- (b) Se è impossibile stabilire in quale Stato contraente essa abbia le relazioni personali ed economiche più strette o non disponga di un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati contraenti, tale persona è considerata residente dello Stato contraente in cui abitualmente soggiorna.
- (c) Ove questa persona soggiorni abitualmente in ciascuno degli Stati contraenti o non soggiorni in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza.
- (d) Ove la persona considerata possieda la cittadinanza dei due Stati contraenti o non la possieda di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti troveranno una soluzione di comune intesa.

3. La persona, diversa da una persona fisica, che risiede secondo il paragrafo 1, in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente dove si trova la sede della direzionale effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa un impianto aziendale fisso, dove è esercitata tutta o parte della attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende segnatamente:
 - (a) una sede direzionale,
 - (b) una succursale,
 - (c) un ufficio,
 - (d) un'officina,
 - (e) un laboratorio
 - (f) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava o un altro luogo dove vengano sfruttate risorse naturali,
 - (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata d'esercizio ecceda sei mesi,
 - (h) un'azienda agricola o una piantagione,
 - (i) un luogo riservato allo sfruttamento del legno o di altri prodotti forestali.
3. Non sono stabile organizzazione:
 - (a) gli impianti destinati unicamente al deposito, all'esposizione o alla fornitura di merci appartenenti all'azienda;
 - (b) le merci dell'azienda destinate unicamente al deposito, all'esposizione o alla fornitura;
 - (c) le merci dell'azienda conservate unicamente a scopo di trasformazione da parte di un'altra azienda;
 - (d) un impianto aziendale fisso, mantenuto unicamente allo scopo di consentire all'azienda di acquistare merci e, di raccogliere informazioni;
 - (e) un impianto aziendale fisso, utilizzato, per l'azienda, unicamente a scopo di pubblicità, d'informazione, di ricerca scientifica o d'attività analoghe di carattere preparatorio o ausiliario.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se vi esercita per un periodo superiore a sei mesi attività di sovrintendenza su un cantiere di costruzione o di montaggio in questo altro Stato contraente.
5. Con riserva delle disposizioni previste al paragrafo 6 del presente articolo, una persona che agisce, in uno Stato contraente, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata come «stabile organizzazione» nel primo Stato contraente:
 - (a) se dispone in questo primo Stato della facoltà di concludere contratti in nome dell'impresa e se esercita abitualmente tale facoltà in questo Stato, a meno che l'attività di questa persona sia limitata all'acquisto di merci per l'azienda, o

- (b) se essa mantiene nel primo Stato contraente un deposito di merci appartenente all'impresa, grazie al quale essa esegue abitualmente ordinazioni.
6. Un'impresa di uno Stato contraente non è considerata avente stabile organizzazione nell'altro Stato contraente solo perché ivi svolge la propria attività per mezzo di mediatori, mandatari o altri rappresntanti indipendenti, operanti nel loro normale ambito di competenza.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente o operante nell'altro Stato contraente (per il tramite di una stabile organizzazione o in altro modo) non è di per sé sufficiente a fare di una delle due società la stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6 Reddito di beni immobili

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. L'espressione comprende, in ogni caso, gli accessori e l'inventario vivo o morto di un'azienda agricola o forestale, i diritti cui si applica la legislazione di diritto privato sulla proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili come anche i diritti a indennità fisse o variabili per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti o altre risorse naturali; i natanti e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei capoversi 1 e 3 del presente articolo sono parimente applicabili ai redditi di beni immobili di un'azienda e ai redditi di beni immobili destinati all'esercizio di una professione liberale.

Art. 7 Utili delle aziende

1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili unicamente in questo Stato, a meno che l'impresa non svolga la propria attività nell'altro Stato mediante una stabile organizzazione, ivi situata. Ove l'impresa eserciti in tal modo la propria attività, i redditi dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui possono essere attribuiti a tale stabile organizzazione.
2. Ove l'impresa di uno Stato contraente svolga la sua attività nell'altro Stato contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, in ogni Stato contraente sono attribuiti alla stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire, se avesse svolto, quale azienda indipendente, l'identica o analoga attività alle stesse o analoghe condizioni e se avesse trattato, in modo completamente indipendente, con l'impresa di cui costituisce la stabile organizzazione.
3. Nella determinazione (dei redditi di una stabile organizzazione è ammessa la deduzione delle spese, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, che sarebbero deducibili qualora la stabile organizzazione fosse un'im-

presa indipendente, e che possono essere equamente attribuite a questa stabile organizzazione, indipendentemente se tali spese siano sorte nello Stato dove è situata la stabile organizzazione o altrove.

4. Qualora, in uno Stato contraente, si usi determinare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa tra le sue diverse componenti, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a questo Stato contraente (di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; il sistema di ripartizione adottato deve essere tuttavia in grado di fornire un risultato conforme ai principi del presente articolo.

5. Alla stabile organizzazione non va attribuito nessun utile unicamente per avere acquistato merci per l'azienda.

6. Nell'applicazione dei paragrafi precedenti, i redditi attribuiti alla stabile organizzazione devono essere determinati ogni anno con lo stesso sistema, sempreché non sussistano validi motivi giustificanti altri procedimenti.

7. Allorquando nei redditi siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono infirmate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente provenienti dall'esercizio di nautanti o di aeromobili del traffico internazionale sono imponibili unicamente in questo Stato contraente.

2. Il paragrafo 1 è ugualmente applicabile ai redditi provenienti da partecipazione a un «pool», a un esercizio comunitario o a un organismo internazionale.

Art. 9 Aziende associate

Qualora:

- (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipi, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, oppure
- (b) le stesse persone partecipino, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro,

e se, in ambedue i casi, le due imprese sono vincolate, nei loro rapporti commerciali o finanziari, da condizioni stipulate o ingiunte, ma tuttavia diverse da quelle che potrebbero essere convenute da imprese indipendenti, i redditi che una delle imprese avrebbe potuto conseguire, ove non fosse stata vincolata da tali condizioni, possono esserne computati e conseguentemente gravati d'imposta.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro sono imponibili in questo ultimo Stato.

2. I dividendi pagati da una società, residente della Malaysia, a una persona, residente della Svizzera, sono esenti in Malaysia da ogni imposta riscossa sui dividendi oltre all'imposta gravante i redditi delle società.

3. Se il sistema d'imposizione dei redditi e delle distribuzioni delle società in vigore in Malaysia viene modificato dopo la firma della presente convenzione e se vengono introdotte un'imposta sulle società (per la quale all'azionista non è accordato nessun computo) e un'imposta supplementare sui dividendi, l'imposta malese gravante i dividendi pagati a una persona, residente della Svizzera, non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario di quest'ultimi è una società (escluse le società di persone) che dispone direttamente almeno del 25 per cento del capitale della società distributrice dei dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

4. I dividendi pagati da una società che è residente della Svizzera a una persona, residente della Malaysia, sono imponibili in Svizzera secondo la legislazione svizzera; l'imposta non può comunque eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario di quest'ultimi è una società (escluse le società di persone) che dispone direttamente almeno del 25 per cento del capitale della società distributrice dei dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

5. Il termine «dividendi», usato nel presente articolo, indica i redditi di azioni o di altri diritti con partecipazione agli utili, eccettuati i crediti, come anche i redditi di altre quote sociali, parificati ai redditi di azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui lei società distributrice è residente.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non sono applicabili ove il beneficiario di dividendi, residente di uno Stato contraente, disponga di una stabile organizzazione nello Stato in cui risiede la società che paga tali dividendi e la partecipazione determinante il versamento degli stessi appartenga effettivamente alla stabile organizzazione suindicata. In, tale caso va applicato l'articolo 7.

7. Se una società che è residente di uno Stato contraente ottiene redditi nell'altro Stato contraente, quest'ultimo non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non sono residenti di quest'altro Stato contraente e nemmeno assoggettare all'imposta sugli utili non distribuiti quelli conseguiti dalla società, anche qualora i dividendi pagati e gli utili non distribuiti siano costituiti, parzialmente o totalmente, da utili o redditi provenienti da quest'altro Stato contraente.

8. Fanno pure parte dei dividendi pagati da una società che è residente della Malaysia i dividendi pagati da una società che è residente di Singapore ma che si dichiara, rispetto a questi dividendi, residente della Malaysia; per contro non fanno parte di questi dividendi quelli pagati da una società che è residente della Malaysia ma che, per quanto riguarda questi dividendi, si dichiara residente di Singapore.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e corrisposti a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.
2. Questi interessi possono tuttavia essere imposti nello Stato da cui provengono e secondo la sua legislazione, purché l'imposta non ecceda il 10 per cento dell'ammontare dei medesimi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi provenienti dalla Malaysia e, corrisposti a un residente della Svizzera sono esenti dall'imposta malese nel caso che il prestito o il debito fruttante interessi è un prestito approvato. L'espressione «prestito approvato» designa un prestito o un altro debito approvato dall'autorità competente della Malaysia.
4. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni anche se garantite da ipoteche o caratterizzate da partecipazioni agli utili e di crediti di ogni natura, come anche qualsiasi altro reddito parificata ai redditi di prestiti conformemente alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui provengono.
5. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, una sua persona giuridica di diritto pubblico o un suo residente. Tuttavia, gli interessi sono considerati provenienti dallo Stato contraente dov'è situata la stabile organizzazione, qualora il debitore degli interessi, residente in uno degli Stati contraenti o altrove, disponga, in uno degli Stati contraenti, di una stabile organizzazione e purché il debito, per cui sono corrisposti gli interessi, sia stato contratto per la stabile organizzazione e ad essa siano addossati gli interessi.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non sono applicabili, ove il beneficiario d'interessi, residente di uno Stato contraente, disponga di una stabile organizzazione nello Stato da cui provengono gli interessi e il credito determinante il pagamento degli stessi appartenga effettivamente alla stabile organizzazione suindicata. In tale caso va applicato l'articolo 7.
7. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono corrisposti, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 12 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i diritti di licenza provenienti dalla Malaysia e pagati a una persona che è residente della Svizzera sono esenti dall'imposta malese se sono approvati dall'autorità competente della Malaysia.

4. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. I diritti di licenza si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o una sua persona giuridica di diritto pubblico o un suo residente. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato concluso il contratto generatore dei diritti di licenza, e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata detta stabile organizzazione.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

7. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13 Utili provenienti dall'alienazione della sostanza

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, come definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili analoghi derivanti dall'alienazione globale di detta

stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) sono imponibili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, gli utili che un residente di uno Stato contraente consegue dall'alienazione di natanti e aeromobili del traffico internazionale e di beni mobili assegnati all'esercizio di natanti e aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.

Art. 14 Servizi professionali

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15 e degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, che un residente di uno Stato contraente riscuote per un impiego salariato, come anche i redditi conseguiti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono unicamente imponibili in questo Stato contraente, a meno che l'impiego, i servizi o le altre attività siano esplicitate o compiute nell'altro Stato contraente. Se l'impiego, i servizi o le attività sono ivi esplicitati o compiuti, le remunerazioni o i redditi riscossi sono imponibili in quest'altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni o i redditi, che un residente di uno Stato contraente riscuote per un impiego salariato, servizi o attività esercitate o compiute nell'altro Stato contraente durante un anno civile sono unicamente imponibili nel primo Stato contraente se:

- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente durante un periodo o periodi complessivamente non superiori a 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato;
- (b) i servizi o le attività sono esplicitate o compiute in nome o per conto d'una persona che non è residente dell'altro Stato contraente; e
- (c) le remunerazioni o i redditi non sono direttamente deducibili dai redditi di una stabile organizzazione che la persona ha nell'altro Stato contraente.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni per un impiego salariato esercitato a bordo di una nave o di un aeromobile del traffico internazionale gestiti da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.

Art. 15 Partecipazione agli utili (tantièmes)

1. Le partecipazioni agli utili (tantièmes) e le altre retribuzioni analoghe, che un residente di uno Stato contraente riscuote come membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società che è residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Per contro, le disposizioni dell'articolo 14 si applicano alle remunerazioni che detto membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società riscuote per servizi compiuti in qualsiasi altra funzione.

Art. 16 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, come attori di teatro o di cinema, della radio o della televisione e musicisti, come pure gli sportivi quali residenti di uno Stato contraente conseguono nell'esercizio della loro attività professionale nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato, a meno che l'attività esplicata in questo altro Stato contraente non sia sorretta interamente o in parte da fondi pubblici del primo Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, ai redditi provenienti dall'attività personale di tali artisti e sportivi che non sono riscossi dall'artista o dallo sportivo, ma da un'altra persona.

Art. 17 Pensioni e rendite

Le pensioni (eccettuate quelle a cui si riferisce l'articolo 18) e altre remunerazioni analoghe, versate a un residente di uno Stato contraente per una precedente attività indipendente e le rendite annue versate a detto residente sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

Art. 18 Salari e pensioni pubbliche

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da una sua persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia tramite prelievi da fondi che essi hanno costituito, ad una persona fisica, cittadino di questo Stato contraente, per i servizi compiuti nell'altro Stato contraente e resi a quest'ultimo, a una sua suddivisione politica, a un suo ente locale o a una sua persona giuridica nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili solamente nel primo Stato contraente.

2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano invece alle remunerazioni pagate per servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica, di un suo ente locale o di una sua persona giuridica di diritto pubblico.

3. Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da una sua persona giuridica di diritto pubblico a una persona fisica, sia direttamente sia tramite prelievi da fondi che essi hanno costituito, per precedenti servizi resi nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico a questo Stato contraente, a una sua suddivisione politica, a un suo ente locale o a una persona giuridica sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

Art. 19 Professori e, insegnanti

Una persona fisica residente di uno Stato contraente immediatamente prima di visitare l'altro Stato contraente e che, su invito dell'altro Stato contraente o di un'università, di un collegio, di una scuola o d'un altro istituto analogo riconosciuto in questo altro Stato contraente, permane in questo altro Stato contraente al massimo

due anni ai fini dell'esercizio dell'attività d'insegnamento nell'istituto menzionato o ai fini della ricerca o di entrambe le attività, è esente da imposta in questo altro Stato contraente per le remunerazioni corrisposte in merito a tali attività.

Art. 20 Studenti

1. Le somme corrisposte, per il sostentamento, lo studio o l'istruzione, a uno studente o praticante, che risiede o ha risieduto in uno Stato contraente e soggiorni nell'altro, unicamente a scopo di studio o di istruzione, non sono imponibili in quest'ultimo Stato contraente.

2. Una persona fisica che risiede o che ha risieduto in uno Stato contraente e soggiorna nell'altro a scopo di studio, ricerca o formazione, oppure per acquisire un'esperienza tecnica, professionale o commerciale e che, per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dodici mesi esplica un'attività remunerata in quest'altro Stato contraente, è ivi esonerata dalle imposte per le remunerazioni di detta attività, purché quest'ultima sia direttamente connessa con lo studio, la ricerca, la formazione o l'apprendistato, e le remunerazioni provenienti da siffatta attività non siano superiori a 12 000 franchi svizzeri o ad una somma equivalente in valuta della Malaysia, al tasso ufficiale di cambio.

Art. 21 Procedimenti per eliminare la doppia imposizione

1. Conformemente alle disposizioni legislative della Malaysia concernente il computo nell'imposta malese delle imposte riscosse in un territorio situato fuori dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente convenzione da un residente della Malaysia per redditi di fonte svizzera assoggettati all'imposta sia in Malaysia sia in Svizzera è computato nell'imposta malese pagabile per questo reddito, ma per un ammontare che non ecceda la frazione dell'imposta malese corrispondente al rapporto esistente tra questo reddito e il reddito totale assoggettato all'imposta malese.

2. Qualora un residente della Svizzera riscuota elementi di reddito, i quali, conformemente alle disposizioni convenzionali, sono imponibili in Malaysia, la Svizzera esonera dall'imposta detti elementi eli reddito, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, ancorché possa, per determinare l'importo dell'imposta concernente il reddito rimanente di detto residente, applicare il saggio praticabile quando gli elementi di reddito in questione non fossero stati esonerati.

3. Qualora un residente della Svizzera riscuota dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Malaysia, la Svizzera accorda, a domanda di questa persona, uno sgravio fiscale. Questo sgravio consiste:

- (a) nel computo dell'imposta pagata in Malaysia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 nell'imposta svizzera sui redditi di detto residente; la somma così computata non può nondimeno eccedere l'aliquota dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo corrispondente ai redditi imponibili in Malaysia, oppure

- (b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera, oppure
- (c) in un'esenzione parziale per dividendi, interessi o diritti di licenza dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Malaysia dall'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei diritti di licenza.

La Svizzera stabilisce il genere dello sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l'esecuzione delle convenzioni internazionali, concluse dalla Confederazione Svizzera per evitare i casi di doppia imposizione.

4. Finché il paragrafo 2 dell'articolo 10 è applicabile, la Svizzera computa, per lo sgravio previsto al paragrafo 3 del presente articolo, una somma uguale al 10 per cento dell'ammontare netto dei dividendi.

5. Qualora un residente della Svizzera riscuota dalla Malaysia interessi previsti al paragrafo 3 dell'articolo 11 o diritti di licenza previsti al paragrafo 3 dell'articolo 12, la Svizzera accorda a detto residente, a domanda, uno sgravio per un ammontare uguale al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi o dei diritti di licenza. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano per analogia.

6. Una società che è residente della Svizzera e riscuote dividendi da una società che è residente della Malaysia fruisce, per l'applicazione dell'imposta svizzera concernente detti dividendi, degli stessi vantaggi di cui beneficerebbe se la società distributrice dei dividendi fosse residente della Svizzera.

Art. 22 Parità di trattamento

1. I cittadini di uno Stato contraente non devono essere assoggettati, nell'altro Stato contraente, ad imposizioni ed obblighi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati, nella stessa situazione e nelle stesse condizioni, i cittadini di quest'ultimo Stato contraente.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione, di cui un'impresa di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente, non può essere, in quest'ultimo Stato, meno favorevole dell'imposizione di una sua impresa esercitante la stessa attività.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale appartiene in tutto o in parte direttamente o indirettamente, ad una o più persone residenti dell'altro Stato contraente, oppure soggiace al loro controllo, non devono essere sottoposte, nel primo Stato contraente, ad alcuna imposizione e obbligo inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposte, nella stessa situazione e nelle stesse condizioni, le imprese analoghe del primo Stato contraente.

4. Le disposizioni del presente articolo non devono essere interpretate quale obbligo di uno Stato contraente di accordare alle persone fisiche che non sono residenti di questo Stato contraente le deduzioni personali, le agevolazioni e gli sgravi fiscali che la legislazione riserva unicamente ai residenti di questo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente articolo non devono essere interpretate quale obbligo di uno degli Stati contraenti di accordare ai cittadini dell'altro Stato contraente che non sono residenti del primo Stato contraente le deduzioni personali, le agevolazioni e gli sgravi fiscali che la legislazione riserva unicamente ai cittadini del primo Stato

contraente o ad altre persone da essa designate che non sono residenti di questo Stato contraente.

6. Il termine «imposizione» designa nel presente articolo le imposte previste dalla presente convenzione.

Art. 23 Procedura di conciliazione

1. Quando un residente eli uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale dei due Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

2. Tale autorità competente cercherà, qualora il reclamo appaia fondato ed essa non sia in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti cercheranno in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione della convenzione. Esse possono parimente consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non contemplati dalla presente convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 24 Funzionari diplomatici e consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto delle genti o di disposizioni di accordi particolari.

2. La presente convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, a loro organi e ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono parificati ai residenti di uno dei due Stati contraenti, quanto alle imposte sul reddito.

Art. 25 Entrata in vigore

Ciascun Stato contraente notificherà all'altro l'adempimento della procedura legale destinata a conferire forza di legge alla presente convenzione. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno dell'ultima notificazione e sarà applicabile:

- (a) in Malaysia:
per quanto concerne l'imposta malese, per l'anno di tassazione che inizia il 1° gennaio 1974 e per gli anni di tassazione seguenti;

- (b) in Svizzera:
per quanto concerne l'imposta svizzera, per l'anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1974 e per gli anni fiscali seguenti.

Art. 26 Disdetta

La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa, entro il 30 giugno di ciascun anno civile, trasmettere all'altro Stato contraente, un preavviso scritto di disdetta; in questo caso la convenzione cessa d'essere applicabile:

- (a) in Malaysia:
per quanto concerne l'imposta malese all'anno di tassazione seguente quello in cui è stata data la disdetta e agli anni di tassazione successivi;
- (b) in Svizzera:
per quanto concerne l'imposta svizzera all'anno fiscale seguente quello in cui è stata data la disdetta e agli anni di tassazione successivi.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Kuala Lumpur, il 30 dicembre 1974, in due esemplari, in lingua tedesca e malese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
Raymond J. Rossier

Per il Governo
di Malaysia:
Tan Sri Chong Hon Nyan

